

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO AXA ITALIA

PARTE COMUNE

1. Il presente regolamento elettorale è definito dal Consiglio di Amministrazione e recepito dalle Parti Istitutive. Si fa presente che il presente Regolamento modifica e sostituisce quello adottato dal Consiglio di Amministrazione nella precedente versione, a far data dall'approvazione dello stesso.
2. Entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato dovranno avere luogo le elezioni dei nuovi delegati per il successivo mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea medesima e stabilisce la data di avvio e di chiusura dalla consultazione elettorale informandone le Parti Istitutive. Contestualmente informa attraverso il sito web i gli aderenti iscritti al Fondo.
4. Le operazioni di voto devono essere concluse entro la data che verrà stabilita dallo stesso Consiglio di Amministrazione ed il periodo di svolgimento delle stesse non superiore a 10 giorni consecutivi.
5. Hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili tutti i gli aderenti associati (iscritti nel relativo libro dei soci alla data di indizione delle elezioni).
6. A norma di Statuto gli aderenti debbono eleggere un numero di delegati pari ad un cinquantesimo del numero degli associati al fondo in loro rappresentanza (con il meccanismo dell'arrotondamento naturale alla prima cifra decimale del rapporto "#numero degli aderenti#/50").
7. I componenti eletti rimangono in carica per un periodo minimo di 3 anni e comunque non oltre la data di proclamazione dei rappresentanti eletti nella successiva elezione. Ogni elettore esprime un massimo di 10 preferenze tra i candidati compresi nella lista.

COMMISSIONE ELETTORALE

Il Fondo procede alle elezioni attraverso un sistema di votazione elettronica. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo dovrà:

- determinare la procedura per la votazione;
- selezionare il service che fornirà il software;
- nominare la Commissione Elettorale che potrà essere formata da 3 o più membri ai quali spetterà altresì:
 - verificare il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle candidature;
 - approvare la procedura per il voto elettronico a distanza;
 - inviare, tramite il service incaricato, agli aventi diritto al voto il certificato elettorale contenente la lista dei candidati, la password nonché le istruzioni sulle modalità di votazione secondo il sistema elettronico;
 - verificare la correttezza dei voti espressi con il sistema elettronico;
 - redigere il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti con l'ordine di graduatoria;
 - proclamare i risultati da inviare al Consiglio di Amministrazione;
 - trasmettere tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale agli organi del Fondo.

La Commissione Elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui ai precedenti punti.

PER I COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI

1. CRITERI DI ELEZIONE

Relativamente ai componenti in rappresentanza dei Soci, il numero dei delegati da eleggere è pari ad 1 ogni 50 soci (vedi art. 6 PARTE COMUNE). A ciascuna azienda che alla data di indizione delle elezioni risulti esistente (ad esclusione delle società cessate, liquidate, fuse, ecc.), e che sia rappresentate da un numero di soci aderenti al fondo maggiore od uguale a 50, viene assicurata la presenza di almeno un delegato nell'assemblea indipendentemente dalla graduatoria assoluta dei più votati.

Il numero di posti riservati ai rappresentati di ciascuna entità sarà direttamente proporzionale alla metà del numero dei soci aderenti - in organico all'entità stessa - in rapporto proporzionale al numero complessivo degli aderenti al fondo. A tal proposito si riporta il modello di calcolo per la riserva di posti in assemblea.

	A	B
1	entità AAAA	
2	numero aderenti società AAAA	XXX
3	metà numero aderenti società AAAA	=+B2/2
4	rapporto percentuale rispetto ai soci del fondo	=+B3/B8
5	posti riservati in assemblea	=+ARROTONDA(B9*B4;0)
6		
7		
8	numero totale degli aderenti	YYY
9	numero dei delegati	=+ARROTONDA(B8/50;0)

2. RACCOLTA CANDIDATURE

La raccolta delle candidature è promossa ed effettuata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo mediante apposita comunicazione diffusa in tutte le sedi e con tutti i canali informativi disponibili.

La comunicazione indicherà la data entro la quale le candidature dovranno pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione presso la sede del Fondo.

Il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla diffusione della comunicazione, è tassativo: pertanto le candidature pervenute dopo tale termine saranno considerate come non presentate.

Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni parte i moduli predisposti e resi disponibili dal Consiglio di Amministrazione alla data di avvio delle operazioni di raccolta delle stesse.

Candidature non conformi alla prevista normativa non saranno accettate dal Consiglio di Amministrazione.

Deve esserci almeno un candidato di tutte le aziende esistenti rappresentate dai soci aderenti al Fondo.

I candidati naturalmente non potranno far parte del Commissione elettorale.

3. MODALITÀ DI VOTAZIONE

L'aveve diritto al voto riceve dal Fondo una comunicazione inerente la procedura da seguire per la votazione in forma elettronica, le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto possibile in forma elettronica, collegandosi al sito web del Fondo www.cpdipaxa.it.

È possibile esprimere un numero di preferenze massimo pari a 10 (dieci).

La Commissione Elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede utilizzate per la votazione elettronica da effettuarsi entro il termine di conclusione della consultazione elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

4. VOTO ELETTRONICO

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web www.cpdipaxa.it, dove sarà ben visibile il link del seggio elettronico. Seguendo le istruzioni di voto, l'elettore potrà esprimere il proprio voto.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore non abbia espresso alcuna preferenza (scheda bianca).

La Commissione Elettorale, sulla base dello spoglio delle schede pervenute, procede, entro venti giorni dalla votazione, alla individuazione dei candidati eletti, calcolando i voti ottenuti da ciascuno.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale redige apposito verbale.

5. VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale chiede al service di procedere allo scrutinio delle schede pervenute tramite il voto elettronico.

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di preferenze è eletto il candidato con maggior anzianità di servizio presso le aziende del Gruppo. In caso di ulteriore parità si pone riferimento alla maggiore età anagrafica.

La Commissione Elettorale redigerà, al termine dello scrutinio, un verbale relativo alle operazioni svolte con la graduatoria dei voti riportati da tutti i candidati.

Il verbale sarà sottoscritto da tutti i membri del Commissione Elettorale e dovrà contenere indicazioni:

- sul numero degli associati aventi diritto al voto;
- sul numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;
- sul numero dei voti validi conteggiati dalla Commissione Elettorale;
- sul numero delle schede elettroniche entro il termine di validità;
- sul numero delle schede elettroniche nulle o bianche;
- sul numero dei voti ricevuti da ciascun candidato.

Il verbale così redatto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale ed essere inviato agli organi del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, con apposito comunicato, i risultati delle elezioni entro 15 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

8. CONTROLLO GENERALE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati, tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei venti giorni successivi alla ricezione esamina il contenuto dei verbali e ne verifica la coerenza. Qualora ravvisi gravi irregolarità, ne chiederà conto alla Commissione Elettorale.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati per tutta la durata del mandato dell'Assemblea eletta.

9. RICORSI

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R./PEC. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare, sentito il parere del Collegio dei Revisori, circa l'accoglimento o meno del ricorso entro ulteriori 15 giorni senza formalità di rito e con decisione definitiva non soggetta a riesame.

Qualora venga dichiarata, in accoglimento del ricorso, la decadenza di un componente neoeletto dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari nel rispetto delle norme statutarie, e provvederà alla nomina del delegato sostituto.